

AUDIZIONE CISL

presso la Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica nell'ambito dell'esame dei Disegni di legge n.647 e 739 in materia di inserimento lavorativo persone con disturbi dello spettro autistico.

(Roma, 26 ottobre 2023)

- **Premessa e valutazioni generali**

L'attenzione posta dalla Commissione sul tema dell'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico consente opportunamente di cogliere alcune criticità del percorso che chiedono interventi, e al contempo offre una sede privilegiata in questo ciclo di audizioni che ci consente dei ragionamenti più complessivi su quali debbano essere le azioni mirate specificatamente alle persone con disturbi dello spettro e quali, più generali, rivolte a persone con gravi disabilità di rilievo neurologico, psichico o psichiatrico.

In premessa, appare opportuno ricordare che lo "spettro autistico" assume tale definizione proprio in quanto riguarda una molteplicità di condizioni diverse ed eterogenee, e di conseguenza è oltremodo difficile immaginare percorsi o strumenti che si possano adeguare univocamente a tale ampiezza di diversità. Basti in questa sede ricordare l'esistenza delle persone con "autismo ad alto funzionamento", con ampie competenze applicabili anche in ambito professionale. Appare significativo nominare esperienze aziendali di successo come "Auticon", che offre alle aziende attività di ingegnerizzazione e consulenza analitica svolte da team neurodivergenti e altamente performanti, con consulenti autistici accompagnati da job coach.

Altro elemento da richiamare in apertura è certamente il fatto che le persone con disturbi dello spettro rientrano appieno tra le "persone con disabilità" riconosciute dalla Convenzione Onu, recepita anche in Italia come noto con legge n.18 del 2009. Tale Convenzione ci propone un "cambio di paradigma", secondo il quale le persone con disabilità sono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e che interagiscono con barriere di diversa natura, che ostacolano la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. In questa chiave sarà importante focalizzare l'attenzione non esclusivamente sulle "condizioni" della persona, ma anche sulle "barriere" che incontra, e su quegli "accomodamenti ragionevoli" che consentono di superarle. In tale ambito ci fa piacere ricordare l'esperienza di "PizzAut", ristoranti interamente gestiti da ragazzi autistici, con il supporto di alcuni neurotipici: in questo caso la formazione professionale rispettosa di tempi e capacità e la cura di un ristorante attento e inclusivo permettono che si realizzi ciò che molti, in base alla condizione dei lavoratori coinvolti, penserebbero impossibile.

- **Delega al Governo**

Considerata la complessità del tema e le numerose implicazioni, appare condivisibile la proposta del testo legislativo di delegare al Governo la declinazione normativa.

Nello specifico dei singoli punti:

- a) La definizione di un livello minimo ed uniforme di servizi integrati per l'inserimento lavorativo. Tale intervento dovrebbe andare ad integrare i livelli essenziali delle

prestazioni già definiti, dettagliando maggiormente il punto relativo al “collocamento mirato”. Non sfuggerà che in questo ambito il Ministero del lavoro ha già definito delle “Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità” con il DM 11 marzo 2022 n.43, in attuazione dell’art. 1 del D. Lgs. n. 151/2015. La delega potrebbe dunque indirizzare verso la definizione di un Livello Essenziale delle Prestazioni che, sulla base di un processo di analisi congiunto delle politiche in essere anche a seguito delle Linee Guida, possa prevedere specifici iter di presa in carico, orientamento e attivazione di politiche attive per persone con disabilità di rilievo psichico. In questo ambito appare infatti importante non circoscrivere l’intervento allo spettro autistico, ma prendere in considerazione tutte le persone che si trovano in “condizioni” (nell’accezione della Convenzione) che richiedano attenzioni ed interventi di tipologia assimilabile.

- b) Non appare del tutto chiara la motivazione che sottende la proposta dell’istituzione di “appositi corsi di laurea triennale di idoneità al lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico”. Oggi avviene che persone con disturbi dello spettro frequentino corsi universitari e si laureino, nei corsi di laurea e con gli indirizzi più confacenti ai propri desideri e aspirazioni. Perché dovremmo limitarne l’accesso esclusivamente ai “corsi appositi”? Sarebbe piuttosto importante sostenere l’impegno delle Università nei percorsi di inclusione di studentesse e studenti disabili, nell’accessibilità di materiali e ambienti, nell’accompagnamento alle diverse fasi della vita universitaria. E poi sarà utile un forte orientamento e accompagnamento post-lauream.
- c) Il coinvolgimento degli atenei e delle agenzie di somministrazione, queste seconde anche per l’assolvimento degli obblighi della legge n.68/99, è una scelta che sta dando numerosi frutti e che va certamente sostenuta perché continui a crescere. Specialmente con riferimento alle disabilità di rilievo neurologico o psichico, le agenzie di somministrazione possono offrire alle aziende obbligate supporto e accompagnamento anche durante le fasi altalenanti che le diverse patologie possono comportare, garantendo per le imprese l’assolvimento degli obblighi. Inoltre l’inserimento tramite somministrazione della persona con patologia psichica o con disturbi dello spettro autistico può consentire di abbattere barriere e stereotipi attraverso la conoscenza reciproca e definire i migliori percorsi per una successiva stabilizzazione. In ogni caso sarà importante riconoscere in ogni intervento e misura il ruolo di governo del processo di inserimento in capo ai servizi di collocamento mirato, che possono promuovere, monitorare e attivare opportunamente i diversi strumenti e le diverse politiche attive. In tema di Convenzioni, sarà utile ricordare il ruolo che svolgono, tra le altre, le Convenzioni ex art. 14 del citato D. lgs. 276 del 2003, le quali, attraverso Accordi quadro regionali stipulati con il partenariato socio-economico, consentono di assolvere agli obblighi di collocamento mirato anche attraverso convenzioni con Cooperative sociali di tipo B, che inseriscono la lavoratrice/il lavoratore disabile o con spettro autistico ricevendo dall’azienda obbligata una commessa in grado di riconoscere, se così definito, anche i costi relativi a tutoraggio e job coaching.
- d) Le tante esperienze avviate negli anni più recenti mostrano come le persone con disturbi dello spettro autistico possano essere molto eterogenee tra loro e richiedere diversi

“accomodamenti ragionevoli” per essere pienamente inserite e incluse nell’attività professionale. I tutor aziendali sono certamente strumenti preziosi, ma a seconda delle diverse condizioni lo possono essere anche dei job coach, modifiche al ruolo lavorativo e ai processi di gestione e alla comunicazione, ai ritmi e pause, allo spazio fisico e alle attrezzature. I datori di lavoro pubblici e privati sono oggi tenuti ad applicare “accomodamenti ragionevoli”, ma purtroppo gli incentivi a supporto non sono sempre di facile accesso perché in capo ai Fondi Regionali Disabili (oltre che all’Inail per le disabilità da lavoro e malattie professionali). Un incentivo di carattere nazionale potrebbe allora essere prezioso per supportare i costi degli accomodamenti ragionevoli, che venissero inseriti all’interno di percorsi e ventagli di possibilità definiti dalla contrattazione collettiva di secondo livello. Questo consentirebbe a tutti gli attori del mondo del lavoro di condividere la sfida della piena inclusione lavorativa, in un’ottica win win.

A supporto dei percorsi indicati, si rammenta l’opportunità di un importante potenziamento dei servizi per il collocamento mirato e della strutturabilità di pieno finanziamento del Fondo Nazionale Disabili ex Legge n.68/99, che incentiva le assunzioni in base alla tipologia e gravità della disabilità. Sarebbe inoltre molto interessante aprire una riflessione sulle persone che Andrea Canevaro definiva “ad occupabilità complessa”, per le quali non è possibile ragionare di inserimento produttivo nel mercato del lavoro ma che possono avere una “operosità produttiva”.

- **Programma personalizzato**

La personalizzazione dei piani e programmi, necessariamente integrati e intersettoriali, è una chiave essenziale della piena inclusione. La norma potrà opportunamente essere armonizzata con i decreti attuativi della Legge Delega sulla disabilità n.227 del 2021.

- **Diagnosi precoce**

Si condivide appieno la necessità di un investimento nei percorsi di precoce diagnosi e presa in carico dei disturbi dello spettro autistico, ma più in generale delle neurodivergenze, e ancora più latu senso delle disabilità. Considerata la complessità degli ambiti e attori coinvolti (dall’educativo al sanitario, dal sociale alle reti di terzo settore), è certamente necessario ricordare la previsione con le norme in essere, a partire dalla legge n.134 del 2015, e sarebbe forse utile anche in questo ambito immaginare un Delega al Governo.

- **Agevolazione contributiva**

Per gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità sono previsti per i datori di lavoro specifici incentivi a valere sui Fondi Nazionale e Regionali ex Legge 68/99. Agevolazioni contributive aggiuntive sono possibili, ma andrebbero collegate a specifiche progettualità o percorsi.